



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/109/SR6/C7



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), F), H), I), L),  
N), O) E P) DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 PER ADEGUARE E  
RACCORDARE LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI  
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI, CHE SONO  
TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O ALL'UOMO, ALLE DISPOSIZIONI DEL  
REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016**

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

***Punto 6) Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

<b>Riferimento testuale</b>	<b>Osservazioni / proposte</b>
<b>Articolo 1, comma 2</b>	Eliminare l'ultimo paragrafo "Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sono quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto."
<b>Articolo 3 Comma 1</b>	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento:
<b>Comma 1</b>	SOSTITUIRE con: "del coordinamento delle altre autorità competenti <del>regionali, provinciali e locali</del> per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre

<p>b) "del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione ...."</p>	<p>attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione".</p>
<p><b>Articolo 5</b></p> <p><b>Comma 5</b></p> <p>b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale;</p>	<p>b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione</p>
<p><b>Articolo 6</b></p> <p><b>Comma 3</b></p> <p>b) tempestivamente e comunque non oltre le dodici ore dalla notifica del sospetto in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A</p>	<p>Sostituire "tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dalla notifica del sospetto in caso di malattie diverse da quelle di categoria A"</p>
<p><b>Articolo 6</b></p> <p><b>Comma 4</b></p> <p>Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.</p>	<p>SOSTITUIRE con: Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, <b>direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale</b>, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.</p>
<p><b>Articolo 6</b></p> <p><b>Comma 7</b></p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano nei casi di</p>	<p>SOSTITUIRE con : Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano <b>anche</b> nei casi di malattie</p>



<i>malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001.....</i>	<i>trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001.....</i>
<b>Articolo 8 Comma 1</b>	<b>STRALCIARE Comma 1, lettera c)</b>
<b>Articolo 8 Comma 2, b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafi 1 e 2 e 82 del regolamento.....</b>	<b>SOSTITUIRE con: “relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b) e 82 del regolamento.....”</b>
<b>Articolo 9</b>	
<b>Articolo 9 Comma 4</b> <i>Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente</i>	<b>SOSTITUIRE con: “Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno comunicazione entro le 24 ore all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”</b>
<b>Articolo 9 Comma 5</b>	<i>Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assoltte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.</i>
<b>Articolo 11 Comma 3</b> <b>b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.</b>	<b>b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle</b>



	visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento ... ..
<p><b>Articolo 11</b></p> <p><b>Comma 5</b></p> <p><i>Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 2 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al <b>comma 4</b> sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e <b>altre attività ufficiali</b> o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".</i></p>
<p><b>Articolo 12</b></p> <p><b>Comma 2</b></p> <p><i>c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 2.</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>"dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, <b>comma 1</b>".</i></p>
	<p>AGGIUNGERE <b>Comma 7 bis</b>: <i>"Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, <b>comma 4</b>"</i></p>
<p><b>Articolo 13</b></p> <p><b>Comma 7</b></p> <p><i>Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti 5) e 6), definiti nell'ambito del Centro nazionale</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>"Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 <b>punti e) e f)</b>, definiti nell'ambito del Centro nazionale"</i></p>
<p><b>Articolo 14</b></p> <p><b>Comma 2</b></p>	<p>Modificare</p> <p>"E' istituito il Sistema informativo del Ministero della Salute "Calssyfarm.it", gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale <a href="http://www.vetinfo.it">www.vetinfo.it</a> di cui al comma 1, <b>quale</b></p>



	<b>strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio”</b>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roma, 21 giugno 2022



**SOSTITUIRE CON:** “CONSIDERATO che l’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, **prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della Salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento;**”

**RITENUTO di attribuire al comitato tecnico-scientifico del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti;**

#### **Articolo 1**

##### **All’Articolo 1, comma 5**

**ELIMINARE:** “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui all’articolo 11, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto”

**SOSTITUIRE CON:** “Con **uno o più decreti** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui all’articolo 11, **adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,** sono definiti i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto.

#### **Articolo 2**

##### **All’Articolo 2**

Produzione primaria

DOPO LE PAROLE “(...) uova”

**INSERIRE “(...) prodotti dell’apicoltura”**

**INSERIRE la definizione di NUMERO DI REGISTRAZIONE UNICO.**

#### **Articolo 4**

**ELIMINARE**

#### **Articolo 5**

**All’Articolo 5, comma 5, punto 5.1.5**

DOPO LE PAROLE “(...) devono indicare”

**ELIMINARE “prioritariamente”.**

**All’Articolo 5, comma 5, punto 5.2.3**



DOPO LE PAROLE "(...) devono essere riportati"  
**ELIMINARE "prioritariamente".**

All'Articolo 5, comma 5, punto 5.1.5, punto i.  
**RIFORMULARE**

- i. la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al ~~codice aziendale numero di registrazione unico dello stabilimento ed il Codice Fiscale dell'Operatore oppure il Numero di Registrazione Unico dell'Operatore responsabile dello stabilimento~~; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, gli stessi dati sono richiesti per ciascun Operatore aderente;

All'Articolo 5, comma 5, punto 5.2.1, modificare come di seguito riportato "che sono riconosciuti o registrati ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea enazionale vigente".

All'Articolo 5, comma 5, punto 5.2.2. modificare come di seguito riportato il punto ii:  
"ii gli estremi relativi all'attività di riconoscimento dell'Operatore del settore alimentare (approval number) o di registrazione (protocollo e data della notifica di attività)";

All'Articolo 5, comma 5, punto 5.2.3 aggiungere il punto vi:  
"vi di essere conformi ai requisiti della normativa vigente per il settore della rintracciabilità e di non avere in corso prescrizioni, ancora da chiudere, da parte delle autorità competenti, per il citato settore"

#### Articolo 7

All'Articolo 7, comma 1

DOPO LE PAROLE "(...) operatore del settore alimentare"  
**INSERIRE "o del gruppo di operatori del settore alimentare"**

#### Articolo 9

All'Articolo 9, comma 2, lettera b)

DOPO LE PAROLE "(...) operatore del settore alimentare"  
**INSERIRE "o del gruppo di operatori del settore alimentare"**

#### Articolo 10

All'articolo 10, comma 2, aggiungere la seguente lettera e):

"la predisposizione di un flusso informativo che consenta all'Organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformità rilevate da parte del Servizio Veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all'allegato 1 parte C."

#### Articolo 11

All'Articolo 11, comma 1

**ELIMINARE:** "È istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi"



procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema”

**SOSTITUIRE CON:**

“È istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento **delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione** alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema.

**Al CTSBA è affidato, inoltre, il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti.**

**All'articolo 11, comma 2 lettera c):** aggiungere dopo le parole “sei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome “le seguenti parole **“di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della Salute animale”**

**All'Articolo 11, comma 2, lettera e)**

**Prevedere un esperto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise nel CTSBA.**

**Allegato 1 Parte B: Requisiti per il personale dell'Organismo di Certificazione**

Modificare come di seguito riportato il quarto paragrafo:

“La valutazione presso gli Operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori della sanità animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario e da un laureato in scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati per quanto riguarda il settore delle emissioni dello stabilimento; tali figure possono operare nell'ambito di un gruppo di verifica, ognuno per le proprie competenze, coordinato dal veterinario”.

**ALLEGATO 1, parte B, TABELLA**

<b>Requisiti</b>	<b>Produzione primaria</b>	<b>Filiera</b>
<b>Titolo di studio</b>	Si propone inserimento dei nomi e i codici delle classi di laurea professionalizzante, laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico così come previsto dal decreto ministeriale del MIUR come segue: Scienze e tecnologie agrarie e forestali: L25 Scienze e tecnologie alimentari: L26 Scienze zootecniche e	Si propone inserimento dei nomi e i codici delle classi di laurea professionalizzante, laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico così come previsto dal decreto ministeriale del MIUR come segue: Scienze e tecnologie agrarie e forestali: L25 Scienze e tecnologie alimentari: L26 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali: L38





	tecnologie delle produzioni animali: L38  Classi di Laurea Magistrale o a ciclo unico: Medicina Veterinaria: LM42 Scienze e Tecnologie agrarie: LM69 Scienze e tecnologie alimentari: LM70 Scienze Zootecniche e tecnologie animali: LM86	Scienze Biologiche: L13  Classi di laurea professionalizzante: Professione tecnico agrarie, alimentari, forestali: LP02  Classi di Laurea Magistrale o a ciclo unico: Medicina Veterinaria: LM42 Scienze e Tecnologie agrarie: LM69 Scienze e tecnologie alimentari: LM70 Scienze Zootecniche e tecnologie animali: LM86 Biologia: LM6
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALLEGATO 1, parte B, lettera b)**

La modifica della formulazione del titolo di studio si propone anche per **Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione**, in entrambe le colonne: produzione primaria e filiera.

**ALLEGATO 1, parte B**

Per la formazione teorica, ed in particolare sul punto Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale, si propone che il decreto in merito alla erogazione dei corsi rimandi ad uno specifico atto che riporti i requisiti dei corsi e di chi li può erogare.

**ALLEGATO 1, parte C**

Prevedere che le non conformità legislative (requisiti previsti dalla normativa in materia di benessere animale) riscontrati da un veterinario certificatore debbano essere rese note ai Servizi Veterinari competenti per il territorio.

**Allegato 1 parte C, punto 3**

Prevedere un sistema unico da parte degli OdC per evitare che ogni Organismo attui una propria analisi del rischio con proprio metodo.

Roma, 6 luglio 2022.

